

N. R.G. 25877/2022

**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI****SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina Di Martino	Presidente
dott. Adriano Del Bene	Giudice
dott. Francesca Reale	Giudice-rel

all'esito dell'udienza del 25/01/2023

nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. **25877/2022** promosso da:

A I , nata a F (), il , e ivi residente alla Via G n. (C.F.:), rappresentata e difesa dagli Avv.ti F P R (C.F.:) e F C (C.F.:) e C M (C.F.:) in forza di mandato rilasciato in occasione del ricorso ex art. 700 c.p.c. n. 18634/22;

RECLAMANTE

contro

I R F S.R.L, con sede in F (), alla via V n. (C.F. e P.IVA:) in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. R D P (C.F.:) e del dott. D D P (C.F.:), residente in F (), rappresentata e difesa dall'Avv. D A P (C.F.:) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in B alla via S P n. , in virtù di procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione di cui al procedimento ex art. 700 c.p.c. n. R.g.18634/22;

nonché

R D P , nato a F (), il (C.F.:) residente in B (), alla via L n. ;



nonché

S **T**, nato a **F** (), **L'** (C.F.:), residente in **N** al c.so **V** n. , rappresentato e difeso dall'Avv. **G** **T** (C.F.:) presso il quale è elettivamente domiciliato in **F** alla via **P** **V** n. in virtù di procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione di cui all'art 700 c.p.c n. 18643/22;

nonché

C **C**, nato a **N**, il , e residente in **F**, alla via **V** n. (C.F.:), rappresentato e difeso dall'Avv. **A** **D** **L** (C.F.:) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in **N** alla via **V** **C** n. , in virtù di procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione di cui al procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 18634/22;

nonché

B **D** **D** **P** **R** **& C. s.a.s**, con sede legale in **F**, alla **T** **P** **M** **V** n. (C.F.:), in persona del legale rappresentante pro tempore **R** **D** **P** (C.F.:), residente in **B** (), alla via **L** n. .

RECLAMATI

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c* e art. 2476, comma II, c.c., la Sig. ra **I** **A**, in qualità di socia con una quota di partecipazione pari al 1, 65% del capitale sociale di **I** **R** **F** **SRL**, chiedeva a questo Tribunale - Sezione specializzata in materia di impresa – previo accertamento della sua qualità di socia e della nullità del recesso iscritto il 10.6.2020,

- i) di ordinare alla suddetta società l'esibizione, *ex art. 700 c.p.c* e *ex art. 2476 c.c.* della documentazione sociale, con riferimento agli esercizi dal 2016 ad oggi;
- ii) di ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Napoli, di cancellare la “pratica di recesso”, risultante dalla visura camerale della Società, depositata in data **10 giugno 2022**, n. prot. NA-2022-117735;



iii) di ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Napoli, la cancellazione dell'elenco soci al 4 luglio 2022, pratica con atto del 29 giugno 2022, depositato il 4 luglio 2022, n. prot. NA-2022-138621;

iv) di ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di Napoli, di procedere all'iscrizione di nuovo elenco soci, in cui veniva ripristinata la precedente composizione della platea sociale e in particolare:

- B s.a.s di R D P , euro 39.250,72;
- S T , euro 3.744, 31;
- C C , euro 7.746,85;
- R D P , euro 51,66;
- A I , euro 852,16;

In subordine, in caso di mancato accoglimento delle richieste sopra esposte, richiedeva, *ex art. 700 c.p.c.*, di emettere un ordine rivolto ad I R F SRL, di procedere alla rettifica di cui ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) presso il Registro delle Imprese di Napoli.

In estremo subordine, richiedeva *ex art. 700 c.p.c.*, di emettere nei confronti della suddetta società e dei soci come sopra riportati, un ordine di astensione dall'annotazione, per la prima, e, per gli altri, dal compimento di atti di disposizione sulle proprie partecipazioni sociali detenute in I R F SRL, nella misura in cui risultavano accresciute per effetto della estromissione della sig.ra A I .

A sostegno della sua domanda, la ricorrente, deduceva che I R F SRL (da ora I), faceva parte del gruppo I di F , di cui holding è la B di R d P s.a.s. Precisava che nel mese di febbraio i soci erano stati invitati ad una riunione per discutere la vendita di partecipazioni, tema che l'amministratore, il sig. D P , aveva più volte portato alla loro attenzione, fornendo, però, solo generiche informazioni, e che alla riunione del 21.3.2022, i soci avrebbero manifestato il loro interesse alla vendita chiedendo un corrispettivo maggiore rispetto a quello prospettato. Deduceva poi che, successivamente, era emersa una gravissima operazione dai contorni particolarmente ambigui ai danni della società, con il versamento di oltre 300.000 euro in favore di E G G Ventures e della dr.ssa G , presunti consulenti e garanti in relazione ad una pratica volta ad ottenere un finanziamento comunitario, di importo assai consistente, assolutamente sproporzionato rispetto all'attività dell'intero gruppo e tenendo conto delle ulteriori incoerenze, anche documentali, meglio indicate in ricorso, per cui i soci della holding avevano chiesto all'amministratore di fare chiarezza e di nominare un consiglio di amministrazione. Chiariva che prima dell'assemblea convocata il 23.5.2022 per il 14.6.2022 per l'approvazione del bilancio, in data 26.5.2022, aveva chiesto l'accesso alla documentazione sociale, accesso che le era stato negato dall'amministratore con nota del 31 maggio, sull'assunto di un presunto recesso da lei esercitato e per il quale le era stato corrisposto l'importo complessivo



di 96.000 euro a mezzo di sette bonifici: con detta nota l'amministratore la invitava a prendere contatti per procedere all'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della quota in proporzione agli altri soci, atteso che la liquidazione sarebbe avvenuta con l'utilizzo di riserve disponibili.

Si costituiva la società contestando l'avversa domanda, in particolare deducendo che era incontestata tra le parti la corresponsione di 96.000 euro in favore della sig.ra I con sette bonifici bancari tutti recanti nella causale il riferimento all'acquisto della partecipazione pari al 1,65%, disposti tra il 31.7.2020 e il 9.6.2021, dopo aver ricevuto dagli altri soci rinuncia all'esercizio della prelazione, facendo ricorso a riserve disponibili, ai sensi dell'art 2473, co. 4. c.c.; La I, dunque, aveva esercitato il recesso per fatti concludenti ed era stata rimborsata dell'importo richiesto, corrispondente, del resto, al patrimonio sociale esistente al momento della dichiarazione di recesso, stimato in circa 5.000.000 euro.

Si costituiva il socio dott. T, rimettendosi al tribunale, dichiarando di non opporsi in alcun modo alla reintegra della quota ripristinandola ai valori originari. Ha, dunque, contestato la fondatezza della domanda nei suoi confronti, non opponendosi comunque a qualsiasi richiesta di esibizione della documentazione fiscale e finanziaria della società, riservandosi le più ampie azioni, anche risarcitorie, in caso di accertamento di responsabilità.

Si costituiva il socio dr. C, contestando l'avversa domanda, non sussistendo ragioni di urgenza nei suoi confronti, essendo del tutto estraneo alle vicende narrate in ricorso, come già comunicato alla ricorrente in riscontro alle contestazioni da lei mosse prima della presente azione, deducendo che nella medesima missiva egli - qualora veramente la Sig.ra I fosse stata illegittimamente estromessa dalla compagine sociale - diffidava l'amministratore a reintegrarla immediatamente nella qualità di socia, riassegnandole la quota di cui era titolare e riducendo conseguentemente la propria quota di partecipazione al valore originario. Il socio evidenziava comunque che la ricorrente detiene l'importo di € 96.000 *sine titulo*, circostanza idonea anche ad escludere il pericolo relativamente alla possibile alienazione delle quote sociali come accresciute agli altri soci per effetto del contestato recesso, ampiamente cautelato da dette somme.

Il Giudice della prima fase rigettava le istanze cautelari ritenendo non provata l'esistenza del *fumus boni iuris* quanto al richiesto ordine di esibizione documentale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 700 c.p.c. e dell'art. 2476, co. 2, c.c., dal momento che doveva ritenersi che la ricorrente aveva esercitato per fatti concludenti il recesso dalla compagine sociale, il che giustificava il rigetto del ricorso anche con riferimento alle ulteriori misure richieste, ossia l'ordine alla società e ai soci di non disporre delle quote sociali come accresciute per effetto del contestato recesso, parimenti per assenza del *fumus*. Rigettava il ricorso anche in virtù del difetto assoluto di periculum in mora attesa la disponibilità da parte dell'istante, da lungo tempo rispetto alla proposizione del ricorso, del cospicuo importo di € 96.000,00, che secondo la prospettazione della stessa deterrebbe senza alcun titolo e quindi sarebbe



tale da garantirla adeguatamente da eventuali atti di disposizione nei confronti dei terzi di buona fede.

Il ricorso veniva poi rigettato, perché assolutamente infondato, nei confronti dei soci dott.ri T e C, i quali già prima del giudizio si erano resi pienamente disponibili a retrocederle le quote in caso di riconoscimento del suo buon diritto.

Avverso l'ordinanza di diniego delle misure cautelari richieste proponeva reclamo la Sig.ra A I con il quale ribadiva quanto già affermato nel primo ricorso, contestava l'ordinanza impugnata e ne chiedeva la revoca.

In particolare, veniva contestata la legittimità del recesso, sostenuta invece dal giudice di *prime cure*, in quanto il Tribunale giungeva a ritenere che esso risultasse "per fatti concludenti" senza, tuttavia, indicare il motivo addotto dal socio a supporto del recesso; quando il recesso sarebbe stato esercitato e in che modo; quale sarebbe il valore di liquidazione della partecipazione del socio concordato tra le parti o anche solo riportato dalla Società e se sia stato effettivamente corrisposto integralmente.

In particolare, veniva evidenziato che il recesso per essere valido ed efficace, avrebbe dovuto seguire particolari condizioni di forma e di sostanza che, a detta del reclamante, non erano state rispettate.

Deduceva, quindi, che il provvedimento reclamato, oltre a non individuare la causa del recesso, la forma prescritta dallo statuto all'art. 9, e ogni altra procedura ivi prescritta, sembrava far piuttosto riferimento ad una sorta di scioglimento consensuale del singolo rapporto sociale tra società e singolo socio

Deduceva poi che il recesso non potesse nemmeno essere configurato per "fatti concludenti", in quanto di fatto mancavano comportamenti precisi e percepibili in tal senso. In particolare, veniva evidenziato che il provvedimento reclamato individuava quale unico elemento probatorio la intervenuta liquidazione del valore della sua quota argomentando tale conclusione con la causale dei bonifici "acconto su acquisto quote radio 1,65" effettuati in suo favore per la complessiva somma di euro 96.000,00, da cui appunto si sarebbe dovuto desumere l'intervenuto recesso.

Venivano eccepite, altresì, una serie di circostanze ritenute dalla reclamante univoche e concordanti in merito alla sua perdurante qualità di socia: in primo luogo, rilevava il coinvolgimento della Sig.ra A I alla vita sociale anche dopo la data del presunto recesso risalente al 20. 04.2020. In particolare, veniva evidenziato che la Sig.ra A I aveva partecipato:

-alla assemblea dei soci del 30 giugno 2020, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;

-alla assemblea dei soci del 26 giugno 2021, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;

-all'assemblea del 29 giugno 2021, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (data questa successiva all'ultimo pagamento ricevuto dalla società che risaliva al 9 giugno 2021);



aveva, altresì, ricevuto, in data 25 maggio 2022, l'avviso di convocazione per l'assemblea del 14 giugno 2022, avente ad oggetto la presentazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 e ricevuto, in data 14 giugno 2022, cioè a poche ore dall'assemblea, tramite proprio delegato, il progetto di bilancio direttamente dall'amministratore R D P .

Contestava, altresì, la conclusione a cui era giunto il Tribunale in merito al fatto che la causa giustificativa dei pagamenti fatti in favore della sig.ra I non potesse rinvenirsi, come da lei prospettato, nell'operazione di riduzione reale del capitale non proporzionale, in quanto a giudizio di quest'ultimo non era stata rispettata la parità di trattamento tra soci. La reclamante eccepiva la legittimità della suddetta operazione in quanto, rimessa al consenso unanime dei soci e, comunque, si rendeva disponibile a rimettere a disposizione della società le somme ricevute in acconto.

Infine, deduceva illegittimità del trasferimento della partecipazione appartenente alla Sig.ra I . In particolare, riportandosi ad una giurisprudenza richiamata nel ricorso, la reclamante, evidenziava che a differenza di quanto accade per le S.p.A., l'assegnazione della quota del socio receduto al terzo o agli altri soci non può avvenire da parte dell'amministratore della società, anche laddove quest'ultima abbia provveduto a corrispondere il valore della liquidazione al socio receduto. Non ricorrerebbe quindi alcuna legittimazione dell'amministratore della società a completare il procedimento di recesso, mediante l'attribuzione finale della titolarità della quota al socio receduto al terzo o agli altri soci, bensì un vero e proprio obbligo a contrarre, coercibile ex art 2932 c.c., a carico del socio recedente. Tutto ciò varrebbe anche ai fini dell'accrescimento delle quote degli altri soci, per cui non sarebbe sufficiente l'intervento dell'amministratore ma occorrerebbe la partecipazione dei protagonisti all'operazione: tutte circostanze che non si erano verificate nei fatti.

Sul *periculum in mora*, deduceva che la conclusione del giudice di *prime cure* fosse errata laddove quest'ultimo sosteneva che non ricorresse tale presupposto nel caso di specie in quanto la Sig.ra I aveva ricevuto dalla società la somma di 96.000 euro, tale da garantirla in caso di atti dispositivi di partecipazioni degli altri soci. Contestava, infatti, che tale somma era di gran lunga inferiore al valore della partecipazione sociale al 2020, valore di mercato da individuarsi in euro 214.591,00

Si costituivano i soci C e T ribadendo quanto affermato nella prima fase cautelare e chiedendo il rigetto nei loro confronti delle domande cautelari . Si costituiva I R F S.R.L contestando la ammissibilità del reclamo in quanto depositato tardivamente e nel merito chiedendo la conferma dell'ordinanza resa all'esito della prima fase cautelare.

Preliminarmente va affermata la procedibilità del reclamo a fronte dell'attestazione di cancelleria con la quale si attesta che il reclamo è stato depositato il 10.10.22 e quindi nel rispetto del termine perentorio di 15 giorni di cui all'art 669 *terdecies* c.p.c.

Nel merito il reclamo è infondato e deve essere rigettato.



Deve confermarsi quanto affermato dal Tribunale in ordine alla fondatezza della motivazione opposta dalla società al proprio rifiuto di accesso della ricorrente alla documentazione richiesta, ossia l'esercizio da parte della sig.ra I , per fatti concludenti, del recesso dalla compagine sociale.

Dirimente in tal senso è l'avvenuto pagamento in favore della sig.ra I di complessivi € 96.000, a mezzo sette bonifici bancari effettuati in suo favore dalla società tra il 31.7.2020 e il 9.6.2021, che la società reclamata deduce di dover imputare a pagamento del valore di liquidazione della quota della socia receduta, effettuata tenendo conto del valore del patrimonio sociale al momento del recesso, che risalirebbe all'aprile 2020. Imputazione da ritenersi provata in virtù della causale riportata nelle distinte dei bonifici bancari effettuati dalla società in favore della sig.ra I che riportano espressamente quale causale l'acquisto delle quote dell'1,65 intestate a A I (cfr. in particolare bonifico del 7.8.2020).

Detta causale , che comprende anche la menzione del valore della quota sociale già di titolarità della ricorrente, pari all'1,65%, smentisce la tesi della odierna reclamante secondo cui i pagamenti sarebbero stati effettuati in vista di una riduzione del capitale con rimborso parziale della sua quota, che le avrebbe consentito di conservare una partecipazione, sia pur minima, tale da permetterle di non fuoriuscire del tutto dalla compagine sociale, atteso che dalla causale del bonifico si ricava l'indicazione della sua complessiva quota di partecipazione. A fronte di una chiara indicazione nella causale dei bonifici, mai contestata dalla reclamante che ha ricevuto l'ultimo pagamento nel giugno 2021, non risulta sufficientemente provata la diversa giustificazione addotta dalla I circa una inammissibile e illegittima operazione di riduzione del capitale sociale, con rimborso parziale di un solo socio. Del resto prima del presente giudizio, nonostante il decorso di un lasso significativo di tempo, l'odierna reclamante mai ha offerto la restituzione di dette somme, somme mai richieste indietro dalla società, né la volontà di procedere ad una operazione di riduzione del capitale sociale, con rimborso parziale di un solo socio, risulta dai verbali assembleari o dalle delibere adottate dalla società.

Pertanto, atteso che chiaramente la s.r.l. non può acquistare le proprie quote (art. 2474 c.c.), i pagamenti effettuati dalla società per l'acquisto delle quote della sig.ra I non possono avere altra spiegazione logicamente e giuridicamente valida se non che fossero relativi alla cessione di dette quote in capo ai soci, in proporzione alle loro partecipazioni, per effetto del rimborso della quota del socio receduto effettuato con le riserve disponibili a disposizione e da parte della società medesima, come previsto dall'art. 2473, co. 4., c.c..

La reclamante contesta la ricostruzione del giudice di prime cure adducendo che non sarebbero stati rispettati per il recesso i requisiti previsti dall'art 9 dello statuto di I R nella parte in cui dispone che "Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera



raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge”

A ben vedere tuttavia l’art 9 non pone le formalità richieste quali condizioni di validità e/o efficacia del recesso per cui ben si può fare applicazione nel caso di specie del principio della libera determinazione delle ipotesi di recesso e della libertà di forma di cui all’art 2473 c.c.

La reclamante si duole del fatto che il Giudice designato non abbia individuato, come richiesto dall’art 2473 c.c. ed in mancanza di ulteriori previsioni statutarie, una causa a supporto del recesso asseritamente esercitato dalla socia. Ebbene il Collegio, in considerazione della rilevante estensione delle ipotesi di recesso nelle s.r.l. e del suo avvicinamento alle società di persone operata dal Dlgs 17 gennaio 2003 n. 6, ritiene possibile procedere ad un recesso negoziale, che si sostanzia in una modifica del contratto sociale da effettuarsi con il consenso di tutti i soci

Appare condivisibile, con le precisazioni di cui appresso, quanto affermato in dottrina circa la possibilità del cd. “recesso consensuale”, ovvero, una modificazione del contratto sociale caratterizzata dal consenso di tutti i soci all’uscita di un socio con annessa liquidazione della partecipazione.

Non si ravvisano, infatti, ragioni sistematiche per escludere che, pur in assenza di un presupposto legale o statutario, i soci possano consentire ad uno di essi di disinvestire non sul mercato secondario, ma avvalendosi delle tecniche di liquidazione previste dall’art 2473 c.c. , anche mediante impiego di risorse destinate all’impresa sociale, nei limiti fissati dalla stessa norma.

Questa ricostruzione trova ulteriore conforto negli argomenti di quanti ammettono la possibilità di prevedere statutariamente il recesso *ad nutum* e nella scelta del legislatore di consentire sempre il recesso nel caso di s.r.l. contratta a tempo indeterminato.

La reclamante, rispetto a detta ricostruzione, sottolinea come, anche volendo seguire questo orientamento notarile , espresso dalla massima n.53/15 del Consiglio Notarile Dei distretti riuniti di Firenze Pistoia e Prato, di esso non ricorrerebbero i presupposti essendo necessario il consenso di tutti i soci da esprimersi con una delibera societaria all’unanimità.

Ebbene a parere del Collegio non si rinviene alcuna valida ragione per subordinare la validità dell’uscita del socio all’adozione di una delibera societaria.

Mentre la necessità del consenso di tutti i soci si comprende per il rischio di aggravamento della situazione dei soci per effetto dell’accrescimento delle loro quote, anche in funzione di una eventuale modifica delle maggioranze, dal momento che il recesso va ad incidere, appunto, su un diritto individuale del socio (ossia a partecipare in misura determinata al capitale sociale) di talché la sua compressione è possibile solo in conseguenza dell’assenso dell’interessato, non è necessaria alcuna espressione della volontà dell’ente.

Non è dunque richiesta una delibera assunta all’unanimità, ma il consenso unanime dei soci perché attraverso il recesso si dispone non dei diritti della società, ma di



diritti individuali dei soci, ciascuno dei quali deve esprimere la sua volontà quale singolo e non come componente dell'organo collegiale.

Si può dunque affermare la possibilità di uno scioglimento unilaterale con il consenso di tutti i soci dal contratto associativo che, a differenza del negozio costitutivo di s.r.l. che richiede la forma dell'atto pubblico, è un contratto a forma libera che può essere sciolto, in virtù dei principi generali, per mutuo consenso.

Ebbene nel caso che ci occupa si può ritenere che vi sia stato uno scioglimento del contratto relativamente ad un solo socio e che gli altri soci abbiano sul punto espresso il loro consenso per effetto delle comunicazioni di recesso, nel quale è stato indicato anche il valore della quota da liquidare, loro inviate e da loro sottoscritte ed in virtù della rinuncia all'esercizio al diritto di opzione, ugualmente sottoscritte da tutti i soci, il cui presupposto era appunto l'intervenuto recesso della I (cfr comunicazioni di recesso allegate al fascicolo della prima fase cautelare da parte reclamata).

La reclamante contesta l'avvenuto recesso e/o scioglimento del rapporto sociale deducendo che, successivamente all'aprile 2020, periodo al quale risalirebbe il recesso, era stata consentita la sua partecipazione alla vita sociale.

Ebbene a quanto argomentato sul punto dal Giudice della prima fase cautelare, il quale ha sottolineato come l'art. 9, comma 10 dello statuto prevede che "se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti gli altri soci in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta" norma che spiegherebbe anche la partecipazione consentita alla sig.ra I alle assemblee successive all'aprile 2020, prevedendo, appunto, lo statuto, il trasferimento della quota in favore degli altri soci solo all'esito dell'effettuato rimborso della stessa, ciò in linea del resto con uno degli orientamenti esistenti in dottrina e in giurisprudenza sull'efficacia differita del recesso al momento dell'avvenuto rimborso del valore di liquidazione, è sufficiente aggiungere anche con riferimento alla convocazione del 23.5.2022 all'assemblea del 14.6.2022 per l'approvazione del bilancio, successiva all'ultimo pagamento, che il recesso risulta iscritto al registro delle imprese con pratica iscritta il 10.6.2022, il che imponeva all'amministratore di convocare la I dal momento che l'art 2479 bis c.c. dispone che la raccomandata con cui è effettuata la convocazione va spedita ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese, così disponendo che l'amministratore proceda alla convocazioni di coloro che risultano soci in base alle risultanze del registro delle imprese.

In conclusione, dunque, deve escludersi il *fumus* del diritto di ispezione e controllo della socia ricorrente, per l'esercizio da parte della stessa del diritto di recesso dalla società, con la precisazione che ogni contestazione in ordine al valore di liquidazione dovrà essere risolta in sede contenziosa ordinaria

La mancanza del *fumus boni iuris*, salvo accertamenti ulteriori da svolgersi nel giudizio di merito, comporta il rigetto delle domande svolte anche nei confronti dei soci T e C



Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art 13 comma 1 quater d.p.r. 115/02 di cui ricorrono i presupposti.

P. Q. M.

- Rigetta il reclamo;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in € 3.000,00 nei confronti di ciascuna parte costituita, comprensivi di rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e con condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art 13 comma 1 quater d.p.r. 115/02 .

Napoli, 15/03/2023

Il Giudice relator

Dott. Francesca Reale

Il Presidente
dott. Caterina di Martino

